

Publicata all'Albo Pretorio
Con R. P. n. **127**
In data **05-04-18**

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 26-03-2018

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **16:30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI LONARDO ALESSANDRO	P	SACCO ALBERTO	P
SIMONAZZI LUCIA	P	SFERRA NICOLA	P
MASCIA CARMELINA	P	DI LONARDO GIANLUCA	P
PIZZUTI IVANA	P	DI PILLA DOMENICO	P
DI SALVO LUCIA	P	SCIARRA OLINDO NICOLA	P
MUCCILLO ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Signor **DI LONARDO ALESSANDRO** in qualità di **SINDACO** assistito dal Segretario **Avv. MIRALDI Maria Teresa**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	----------

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Chiauci, lì 15-03-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ***** Dott.ssa Simonazzi

Lucia

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

Chiauci, lì 15-03-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ***** Dott.ssa Simonazzi

Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 il quale modifica l'art. 1 comma 26 della suddetta legge 208/2015 come segue:

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017"

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 31 marzo 2018;

VISTI

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art.193, co.3, ultima parte, del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art.1 co.444 della Legge n.228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 co.169 della Legge 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art 1 comma 653 della legge n 147 del 2013;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013” pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze l'8 febbraio 2018 ed in particolare:

- Allegato 1 – “Tabella 2.6 Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo-Smaltimento rifiuti”
- Allegato 2 -Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard
- Allegato 3 - Variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che le variabili che alimentano il modello di stima dei fabbisogni standard sono divise in:

- variabili di contesto, come ad esempio, la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di gestione di rifiuti, il prezzo medio comunale della benzina;
- variabili relative alla forma di gestione (diretta, tramite consorzio, unione di comuni, convenzione);
- variabili territoriali, a seconda della regione di appartenenza del comune;
- variabili che individuano i gruppi omogenei in cui possono classificarsi i comuni (ad esempio, sulla base della densità abitativa, della vocazione turistica, del valore degli immobili, eccetera);

TENUTO CONTO che la variabile di contesto è rappresentata dalla percentuale di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario;

TENUTO CONTO della rilevanza che la predetta variabile di contesto ha sulla determinazione del *costo standard* (come risulta dall'esempio riportato nell'Allegato 2- Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard);

DATO ATTO che il Comune Chiauci ha avviato, in via sperimentale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in adesione al progetto “MORD for PIT – Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell’area PIT Alto Molise e Mainarde;

DATO ATTO altresì che sono in corso di espletamento, da parte del Comune di Vastogirardi – Comune capofila della Macro-area sub B, le procedure di gara per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e che quindi ad oggi non è possibile ipotizzare in maniera attendibile l’obiettivo di raccolta differenziata che il Comune di Chiauci si prefigge di raggiungere (requisito necessario per il calcolo della componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata-Allegato 2 nota 6) né determinare l’eventuale incremento di costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che la completa attuazione del progetto potrebbe comportare;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il Piano Finanziario TARI 2018 entro il termine del 31 luglio 2018 e comunque all’esito dell’espletamento delle suddette procedura di gara, in quanto solo la completa attuazione del progetto di cui sopra consentirà di definire concretamente l’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere e quindi i costi effettivi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 43.450,00;

UDITO l’intervento del **Dipendente CLADARARO Maria Cristina**, la quale, su invito del Sindaco e con il consenso unanime dei Consiglieri presenti riferisce che

- i costi del servizio sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2017;
- la maggior parte dei costi è costituita da costi variabili, con conseguente lievitazione della tariffa variabile;
- sono state effettuate due simulazioni, nel tentativo di contenere l’aumento;

REGISTRATI gli interventi appresso riportati

Consigliere MASCIA Carmelina

Osserva che i costi sono aumentati di circa 2.000,00 euro.

Dipendente CALDARARO Maria Cristina

Conferma che i costi sono rimasti invariati.

Consigliere MASCIA Carmelina

Osserva che due simulazioni sono poche. Ricorda che l’anno passato sono state effettuate numerose simulazioni allo scopo di evitare l’aumento. In ogni caso, occorre verificare gli effetti concreti sulle utenze, selezionandone un campione variegato di almeno 10/15. La sola percentuale non consente di avere contezza dell’impatto dei costi sulle famiglie. Il che è importante, dato che la norma in sé è iniqua; infatti, un solo componente rischia di pagare una tassa alta se ha una casa molto grande. Invita, quindi, la CALDARARO ad approfondire le simulazioni.

Dipendente CALDARARO Maria Cristina

Precisa che, proprio per evitare tali sperequazioni, la norma ha inserito un correttivo, costituito dal numero dei componenti il nucleo familiare. Quindi, si allontana per dar seguito alla richiesta.

Consigliere MASCIA Carmelina

Chiede se queste tariffe sono provvisorie e possono essere riviste.

SINDACO

Risponde affermativamente. Si pensa di creare un punto di raccolta a Pescolanciano. I rifiuti differenziati dovranno essere conferiti lì. Ciò dovrebbe consentire di ridurre i costi, almeno nella parte relativa agli accessi per il ritiro.

Consigliere MASCIA Carmelina

Suggerisce, per ridurre ulteriormente in costi – così come si era già proposto tempo addietro – di ridurre la frequenza della raccolta del residuo secco. Ogni 15 giorni potrebbe andar bene, tanto più che non si deteriora e non emana cattivi odori.

Dipendente CALDARARO Maria Cristina

Rientra con i conteggi, effettuati con riferimento a nuclei con 2, 3 e 5 componenti. Illustra che la simulazione n.2 avvantaggia, di fatto, i nuclei più numerosi.

Consigliere MASCIA Carmelina

Osserva che chi produce più rifiuti e dunque le famiglie più numerose dovrebbe pagare per logica di più. Per una questione di equità, quindi, propone di approvare la simulazione n.1

Consigliere DI LONARDO Gianluca

Suggerisce di tener in debito conto il fatto che il Comune di Chiauci è composto per lo più di nuclei con 1 – 2 componenti.

Consigliere DI PILLA Domenico

Ricorda che una parte del tributo continua ad essere legato alla superficie.

Consigliere SCIARRA Olindo

In realtà, aggiunge, i casi sono numerosi. Ad esempio, alle case chiuse si applicano 2 componenti. Se si avvantaggiano le famiglie più numerosi, si finisce con l'aggravare situazioni di questo tipo.

Dipendente CALDARARO Maria Cristina

Precisa che le categoria A sono esentate se prime di utenze.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

UDITO a questo punto, il Sindaco il quale mette ai voti la simulazione agli atti contraddistinta con il n.2.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE

ASTENUTI N.2 (DI LONARDO GIANLUCA – DI PILLA DOMENICO)

CONTRARI N.4 (DI LONARDO ALESSANDRO - MASCIA CARMELINA – SFERRA NICOLA – SCIARRA OLINDO)

FAVOREVOLI N.5

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 43.450,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione, con votazione di pari esito,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI LONARDO ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

Chiauci, li 05-04-18

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000*).

Chiauci, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chiauci, li _____

Il Segretario Comunale
Avv. MIRALDI Maria Teresa

COMUNE DI CHIAUCI
Provincia di Isernia

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 7.000,00	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 17.000,00	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 3.900,00	
		AC altri costi (realizzazione eco centri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 11.600,00	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 0,00		
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 1.000,00		
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 2.950,00		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€ 0,00		
	Acc Accantonamento	€ 0,00		
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,00		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00

	Voce libera 3	€	0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€	0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€	0,00	
l_{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento				0,00 %
X_n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n				0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	43.450,00	TF - Totale costi fissi	
			$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 10.950,00
			TV - Totale costi variabili	
			$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 32.500,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 39.105,00	% costi fissi utenze domestiche	90,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 90,00\%$	€ 9.855,00
		% costi variabili utenze domestiche	90,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 90,00\%$	€ 29.250,00
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 4.345,00	% costi fissi utenze non domestiche	10,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 10,00\%$	€ 1.095,00
		% costi variabili utenze non domestiche	10,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 10,00\%$	€ 3.250,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2018 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche				
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	39.105,00	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 9.855,00
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 29.250,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche				
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	4.345,00	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 1.095,00
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 3.250,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	6.685,67	0,75	53,00	0,60	0,280312	58,037633
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	3.219,17	0,88	21,17	1,40	0,328900	135,421144
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	3.012,00	1,00	15,00	1,80	0,373750	174,112900
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.020,00	1,08	6,00	2,20	0,403650	212,804656
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	770,00	1,11	6,00	2,90	0,414862	280,515228
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON RESIDENTI	3.560,00	0,60	42,00	0,48	0,224250	46,430106
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON RESIDENTI	10.089,16	0,70	99,83	1,12	0,263120	108,336915
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-NON RESIDENTI	1.248,00	0,80	13,00	1,44	0,299000	139,290320
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-NON RESIDENTI	487,00	0,86	4,00	1,76	0,322920	170,243724
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-A DISPOSIZIONE	50,00	0,60	1,00	0,48	0,224250	46,430106
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	685,00	0,70	6,00	1,12	0,263120	108,336915
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	481,00	0,75	2,00	0,54	0,280312	52,233870
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	1.024,00	0,88	4,00	1,26	0,328900	121,879030
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	427,00	1,00	2,00	1,62	0,373750	156,701610
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	103,00	1,08	1,00	1,98	0,403650	191,524190
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio	124,00	1,11	1,00	2,61	0,414862	252,463705
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Residenti AIRE	707,00	0,25	6,00	0,20	0,093437	19,345877

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Residenti AIRE	913,00	0,29	7,00	0,46	0,109620	45,143605
-----	---	--------	------	------	------	----------	-----------

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	131,00	0,29	2,54	0,115535	0,341725
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	200,00	0,44	3,83	0,175294	0,515278
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	452,00	1,05	9,26	0,418317	1,245817
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22,00	1,52	13,34	0,605564	1,794730
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	220,00	0,78	6,85	0,310750	0,921582
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	463,00	0,86	7,53	0,342622	1,013067
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	180,00	5,54	48,74	2,207123	6,557358
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	125,00	4,38	38,50	1,744981	5,179694

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	60	8.451,54	0,00	8.451,54	422,58	8.177,62	-273,92	0,15%	408,88	-13,70
1.2-Usò domestico-Due componenti	72	18.409,72	0,00	18.409,72	920,49	19.466,48	1.056,76	0,24%	973,32	52,83
1.3-Usò domestico-Tre componenti	80	6.383,43	0,00	6.383,43	319,17	6.394,32	10,89	0,20%	319,72	0,55
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	100	2.753,75	0,00	2.753,75	137,69	2.759,84	6,09	0,22%	137,99	0,30
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	63	2.300,17	0,00	2.300,17	115,01	2.306,49	6,32	0,27%	115,32	0,31
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	131	60,31	0,00	60,31	3,02	59,91	-0,40	-0,66%	3,00	-0,02
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	200	139,07	0,00	139,07	6,95	138,12	-0,95	-0,68%	6,91	-0,04
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	64	757,38	0,00	757,38	37,87	752,17	-5,21	-0,68%	37,61	-0,26
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22	53,17	0,00	53,17	2,66	52,80	-0,37	-0,69%	2,64	-0,02
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	110	272,99	0,00	272,99	13,65	271,12	-1,87	-0,68%	13,56	-0,09
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	463	632,02	0,00	632,02	31,60	627,68	-4,34	-0,68%	31,38	-0,22
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	180	1.588,49	0,00	1.588,49	79,42	1.577,60	-10,89	-0,68%	78,88	-0,54
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	125	871,56	0,00	871,56	43,58	865,58	-5,98	-0,68%	43,28	-0,30
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	966,59	0,00	966,59	48,33	0,00	-966,59	0,00%	0,00	-48,33
TOTALI	0	43.640,19	0,00	43.640,19	2.182,02	43.449,73	-190,46	0,00%	2.172,49	-9,53